

Accertamento tecnico preventivo affini conciliativi quale strumento alternativo alla mediazione obbligatoria. Verifica dell'esistenza del credito.

Tribunale di Cremona, 14 maggio 2014. Estensore Ines Marini.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Verifica dell'esistenza del credito - Necessità - Esclusione

Le preminenti finalità conciliative e deflattive del contenzioso dell'art 696 bis rende irrilevante l'eventuale inesistenza del credito di chi agisce allorquando possa accertarsi solo in seguito ad un approfondito vaglio degli atti di causa, incompatibile con il procedimento di cui all'art.696 bis e riservato alla pienezza del contraddittorio nel giudizio di merito, che potrà essere instaurato ove fallisca il tentativo di conciliazione demandato al CTU.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – strumento alternativo alla mediazione obbligatoria – applicabilità in tutte le ipotesi in cui debba essere accertato un fatto posto a fondamento di una pretesa economica

La ratio della norma di cui all'art 696 bis cpc, finalizzata a prevenire le liti e a deflazionare il contenzioso, e proprio per questo motivo da intendersi quale strumento alternativo alla mediazione obbligatoria, ne impone la applicazione a tutte le possibili controversie in cui il soddisfacimento della pretesa economica dipenda da un accertamento in fatto.RG 264/2014 696 bis

(Massime a cura di Ines Marini - Riproduzione riservata)

Successivamente oggi 14 maggio 2014, così il Presidente scioglie la riserva che precede.

Rilevato che a torto la resistente eccipisce l'inaammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis allorchè, come nella specie, la contestazione del contenuto degli obblighi negoziali renda il preteso credito della ricorrente (per opere da essa realizzate"extracontratto"di appalto) non suscettibile di accertamento immediato "attraverso... le cognizioni tecniche " del CTU, ma postuli la preventiva soluzione da parte del giudice delle questioni di merito finalizzate a contestare in radice l'an debeat

Considerato che infatti le preminenti finalità conciliative e deflattive del contenzioso dell'art 696 bis (che - non a caso- sancisce espressamente la esperibilità della CTU "anche al di fuori delle condizioni di cui al 1 comma dell'art.696 cpc") rendono irrilevanti le prospettate ragioni di inesistenza

del credito allorquando, come nella specie, richiedano un approfondito vaglio degli atti di causa, incompatibile con il procedimento prescelto e riservato alla pienezza del contraddittorio nel giudizio di merito, che potrà essere instaurato ove fallisca il tentativo di conciliazione demandato al CTU.

Rilevato che pertanto va disposta CTU sul seguente quesito:

“ Esaminati lo stato dei luoghi, la documentazione prodotta e gli atti difensivi delle parti, accerti il CTU :

1) quali opere (in più o in meno, anche sotto il profilo qualitativo) sono state realizzate dalla ricorrente società B.a F.li srl rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto del 18 febbraio 2008 e nelle sue successive integrazioni, stipulato con la società Attiva srl e quale sia il loro valore

2) se via sia stato, e di quanto, un ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale di 28 mesi previsto dall'art 10 del contratto di appalto ”

Nomina CTU l'ing. L.V.i di Crema tel. **

Il CTU, prima del deposito della relazione, dovrà tentare, ove possibile , la conciliazione delle parti.

Fissa per il giuramento l'udienza del 10 giugno 2014 ore 10.00 davanti al
GOT dottoressa Lucini Paioni

Si comunichi alle parti e al CTU

Cremona 15 maggio 2014

Il Presidente del Tribunale

Ines Marini